

PALESTRE SCOLASTICHE SEMPRE APERTE ANCHE D'ESTATE, ORA DECIDONO I COMUNI: PROPOSTA PD APPROVATA ALL'UNANIMITÀ

*La proposta di legge del Partito Democratico sulle palestre scolastiche aperte e restituite alla comunità, a prima firma Mauro Berruto, è stata **approvata all'unanimità** dalla Camera dei deputati con 234 voti a favore, nessun voto contrario, nessuno astenuto.*

*Il testo del provvedimento è composto da **un solo articolo** e ha l'obiettivo di **sostenere il diritto alla pratica sportiva** attraverso un uso più razionale e continuativo degli impianti scolastici, che sono luoghi pubblici; e di **semplificare le procedure** amministrative di concessione di tali spazi.*

*In estrema sintesi si tratta di far sì che i comuni e le provincie – sentite le istituzioni scolastiche interessate – mettano a **disposizione delle associazioni e delle società sportive gli impianti scolastici al di fuori dell'orario scolastico** e delle attività extracurricolari previste dal Piano triennale dell'offerta formativa, **anche durante la pausa estiva** tra la fine e l'inizio dell'anno scolastico.*

*Ossia, **si ribalta il processo decisionale rispetto all'utilizzo delle palestre scolastiche**. Non sarà più il consiglio d'istituto a decidere se e quando concedere quegli spazi, ma – una volta comunicate le esigenze e gli orari scolastici – **torna in capo ai comuni e alle provincie la decisione di assegnare** alle associazioni sportive le palestre in tutte quelle ore non utilizzate dalle scuole, e dunque libere.*

*I **consigli di istituto** al momento dell'approvazione del piano triennale dell'offerta formativa, dovranno quindi **comunicare le attività che impediscono**, anche parzialmente, l'utilizzo delle strutture sportive scolastiche, e questo dovrà succedere **entro il primo giorno del calendario scolastico**.*

*Non solo, grazie a questa proposta di legge le associazioni e le società sportive senza fini di lucro potranno presentare un **progetto di rigenerazione, riqualificazione** e ammodernamento dell'impianto sportivo scolastico. Un incentivo concreto a investire nel patrimonio sportivo scolastico, favorendo partenariati virtuosi pubblico-privati, senza costi aggiuntivi per lo Stato.*

*Come evidenziato da **Chiara Gribaudo** durante la [discussione generale in Aula](#) “questo provvedimento non crea nuova burocrazia, ma la riduce; non impone oneri ma **genera opportunità e incoraggia la corresponsabilità tra pubblico e privato sociale**,*

mantenendo la **centralità della scuola** e la tutela della sua funzione educativa; ed è, in fondo, un atto di fiducia nei dirigenti scolastici, negli amministratori locali, nei volontari, nei dirigenti delle associazioni sportive, nelle famiglie e nei cittadini, che riconoscono **nello sport un valore educativo e civile**. Come Partito Democratico, noi pensiamo che lo sport sia un diritto e non un lusso: deve essere **accessibile a tutte e a tutti, nei grandi centri urbani come nei piccoli comuni**, nelle periferie come nei quartieri più serviti. (...) Per noi del Partito Democratico è centrale che **ogni bambino e ogni bambina possa avere la possibilità di fare sport** indipendentemente dalle condizioni economiche della propria famiglia e dal luogo in cui è nato o nata. Questa è l'Italia che vogliamo costruire”.

Una volta approvata in via definitiva, questa legge inciderà su alcuni aspetti molto concreti. Per prima cosa, i proprietari degli edifici scolastici, ossia i comuni, le province e le città metropolitane torneranno **in pieno possesso della disponibilità delle palestre scolastiche**, che sono appunto beni pubblici e, come tali, devono servire l'interesse generale e permettere l'esercizio del [diritto allo sport, sancito nell'articolo 33 della Costituzione](#).

Le attività scolastiche saranno doverosamente tutelate anche in orario extracurricolare ma **tutte le ore libere restanti potranno essere concesse dai comuni alle società sportive** del territorio secondo le apposite convenzioni.

Le palestre scolastiche, finalmente, potranno restare aperte anche d'estate, nei periodi di chiusura della scuola, accogliendo attività **per i ragazzi** che, in quel periodo, essendo liberi dall'impegno scolastico, possono allenarsi di più; oppure **per i centri estivi** o per programmi **per gli over 65**.

Come evidenziato da **Mauro Berruto** durante la [dichiarazione di voto](#) “Questo è un provvedimento che parla di palestre scolastiche e del loro utilizzo in orario extracurricolare, ma in realtà **parla di un Paese che vuole liberare e far vivere i suoi spazi pubblici**, perché ogni palestra scolastica chiusa è una ferita della *pólis*, è un'occasione mancata di educazione, di salute e di inclusione. Lo so bene: ci sono città e regioni dove questo problema non esiste, dove la collaborazione tra scuole, comuni e società sportive funziona. Ma sono migliaia i casi, in tutta Italia, dove dirigenti scolastici poco illuminati o procedure complesse rendono impossibile, spesso senza una reale motivazione, l'utilizzo delle palestre scolastiche dopo l'orario della scuola. (...) Oggi finalmente mettiamo fine a questa anomalia, oggi finalmente **mettiamo fine a questa ingiustizia**”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive" [AC 505-A](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnata alla VII Commissione Cultura.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI (ART. 1)

1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, **all'articolo 96** del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), sono apportate **le seguenti modificazioni**:

a) al comma 4, le parole: «nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «**Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis**»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «**4-bis.** Con apposite convenzioni il **comune o la provincia**, sentite le istituzioni scolastiche interessate, **mettono a disposizione** delle società e **delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici** e le relative attrezzature **al di fuori dell'orario** di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa **nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio** delle lezioni dell'anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto possono negare l'assenso all'utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi previsti dall'articolo 6, comma 4-bis, del [decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38](#). Sono posti a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonché gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»

2. Al [decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «**1-bis.** Le **Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare** all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, **un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento** dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 4, la parola: «extracurricolari» è sostituita dalla seguente: «extracurricolari» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali»;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, i consigli d'istituto o di circolo, all'atto dell'approvazione o dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa, comunicano all'ente locale proprietario le attività didattiche e sportive della scuola di cui al medesimo comma 4 che impediscono l'utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici».